

**POLIZZA**

**FURTO**

**Decorrenza: ore 00 del 01/07/2014 (o ore 24 del 30/06/2014)**

**Scadenza: ore 00 del 01/07/2017 (o ore 24 del 30/06/2017)**

**Durata: 3 anni**

## **DEFINIZIONI**

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato.

### **RELATIVE ALL'ASSICURAZIONE IN GENERALE**

- per "Assicurazione" : il contratto di assicurazione
- per "Polizza" : il documento che prova l'assicurazione;
- per "Contraente" : il soggetto che stipula l'assicurazione;
- per "Assicurato" : il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
- per "Società" : l'impresa assicuratrice;
- per "Premio" : la somma dovuta dal Contraente alla Società;
- per "Rischio" : la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne;
  
- per "Sinistro" : il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;
  
- per "Indennizzo" : la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
- per " Broker" : Marsh SpA

## **CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE**

### **NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE**

#### **Art. 1 – Buona Fede**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società, mediante lettera raccomandata o telex di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del C.C. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta alla riduzione immediata del premio e delle rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato, a parziale deroga dell'art. 1897 del C.C. rinunciando altresì al relativo diritto di recesso.

Tuttavia la mancata comunicazione da parte del Contraente e dell'Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza o durante il corso della stessa, non comporteranno decadenza del diritto di risarcimento nè riduzione dello stesso, sempre che tali omissioni ed inesattezze siano avvenute in buona fede.

#### **Art. 2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia CLAUSOLA NON DEROGABILE**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 00 del giorno indicato in polizza sempre che il pagamento del premio o della prima rata di premio avvenga, in deroga all'art. 1901 c.c., entro 60 giorni dalla data sopra citata.

Ai sensi dell'art. 48bis del DPR 602/1973 la Società da atto che:

- l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto;
- il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

La Società accorda al Contraente la facoltà di corrispondere il premio annuo in rate semestrali (30/06 – 30/12), senza maggiorazione alcuna.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del C.C.

Il termine di mora di cui sopra, in deroga all'art. 1901 c.c., vale anche qualora il Contraente si avvalga della facoltà di rinnovazione o proroga.

#### **Art. 2a – Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla Legge n. 136/2010**

- a) La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.
- b) Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.
- c) L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.
- d) Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

#### **Art. 3 - Modifiche dell' assicurazione**

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

#### **Art. 4 - Revisione del prezzo e recesso anticipato in corso di contratto**

Le Parti prendono e danno reciprocamente atto che ai sensi dell'art. 115 del D. Lgs. 163/2006 "Codice degli Appalti" durante il decorso del rapporto contrattuale si potrà addivenire ad una revisione delle condizioni normative e di premio indicate in polizza, laddove ricorrano elementi idonei a giustificare una loro variazione.

La revisione del prezzo è consentita, decorsi almeno 180 giorni dall'inizio dell'Assicurazione, al verificarsi di una delle seguenti circostanze:

- in caso di aggravamento del rischio tale per cui, se fosse stato conosciuto al momento della conclusione del contratto, la Società avrebbe consentito l'Assicurazione ad un premio più elevato,
- nel caso in cui l'ammontare dei sinistri pagati dalla Società sommato al computo degli importi posti a riserva dalla Società per i sinistri non ancora pagati, risulti eccedere l'ammontare del premio al netto delle imposte pagato dal Contraente per il medesimo periodo di oltre il 10%.

In tale ipotesi la Società rinuncia alla facoltà di recesso ed avrà diritto alla revisione del premio assicurativo, a far data dalla prima scadenza successiva, in misura massima pari all'eccedenza riscontrata, ma non oltre il 30%.

La revisione del prezzo deve essere richiesta dalla Società con un preavviso non inferiore a 60 giorni. Il Contraente avrà la facoltà di accettare o rifiutare la richiesta di revisione del prezzo sulla base di un'istruttoria condotta tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 7, comma 4, lettera c) e comma 5 del "Codice degli Appalti". Qualora il Contraente, in esito a tale indagine, comunichi di rifiutare l'applicazione dell'incremento di premio richiesto, il contratto si intenderà risolto di diritto, decorsi 180 giorni dalla data della predetta comunicazione di richiesta di revisione del prezzo da parte della Società.

La Società ha inoltre facoltà di recedere dall'Assicurazione, decorsi almeno 180 giorni dall'inizio dell'Assicurazione, al verificarsi di una delle seguenti circostanze:

- in caso di aggravamento del rischio tale per cui, se fosse esistito o fosse stato conosciuto al momento di conclusione del contratto la Società non avrebbe consentito l'Assicurazione,
- nel caso in cui l'ammontare dei sinistri pagati dalla Società sommato al computo degli importi posti a riserva dalla Società per i sinistri non ancora pagati, risulti eccedere l'ammontare del premio al netto delle imposte pagato dal Contraente per il medesimo periodo di oltre il 50%.

Ricorrendo tale circostanza la Società ha facoltà di recedere dal contratto, con preavviso di 180 giorni da darsi con lettera raccomandata il cui computo decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata da parte del Contraente.

Anche il Contraente può recedere dal contratto con le stesse modalità e termini di cui ai commi precedenti, fermo il diritto al rimborso dei ratei di premio pagati e non goduti al netto delle imposte, limitatamente tuttavia ai rischi che non si sono nel frattempo realizzati.

In caso di risoluzione anticipata del contratto la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso.

In ogni caso di risoluzione anticipata del contratto di cui al presente articolo, il recesso da parte della Società non avrà effetto qualora la Società non abbia comunicato al Contraente, contestualmente all'esercizio del recesso stesso, le informazioni di cui all'articolo "Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio".

#### **Art. 4a – Proroga in caso di sinistro grave**

Qualora nel corso degli ultimi 6 mesi di validità del contratto si verifichi un sinistro, che già non sia stato respinto dalla Compagnia, il cui ammontare pagato o posto a riserva ecceda di oltre il 50% il premio annuale di polizza al netto delle imposte, la Società rinuncia ad esercitare la facoltà di recesso ed il contratto si intende prorogato di diritto di una ulteriore annualità decorrente dalla scadenza originaria del contratto.

In tale ipotesi la Società avrà diritto alla revisione del premio assicurativo relativo a tale ulteriore annualità in misura massima pari all'eccedenza riscontrata, ma non oltre il 50%.

#### **Art. 5 - Proroga dell' assicurazione e periodo di assicurazione**

Resta convenuto e pattuito che il presente contratto si intende stipulato per la durata di tre anni senza clausola di tacito rinnovo alla scadenza finale, rinnovabile alla scadenza per ulteriori 3 annualità, con espressa dichiarazione del contraente e previo accordo fra le parti, fermo comunque il rispetto delle disposizioni legislative in essere alla scadenza di polizza in materia di rinnovo dei contratti.

Il Contraente ha comunque la facoltà di rescindere la polizza ad ogni scadenza annuale, sempre con preavviso di almeno 90 giorni.

È fatto comunque salvo l'obbligo della Società di continuare il servizio alle condizioni e modalità di aggiudicazione/rinnovo fino a quando il Contraente non avrà provveduto alla stipula di un nuovo contratto.

Tale obbligo non potrà protrarsi oltre 180 giorni dalla scadenza del contratto originario o dei relativi rinnovi o dalla cessazione in caso di recesso anticipato per qualunque motivo; il premio relativo al periodo di proroga verrà conteggiato sulla base di 1/360 del premio annuale della polizza per ogni giorno di copertura.

#### **Art. 6 - Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

#### **Art. 7 – Foro Competente**

Per la soluzione di ogni controversia dipendente da questo contratto, le Parti eleggono come foro competente quello del luogo dove ha sede il Contraente.

#### **Art. 8 - Rinvio alle norme di legge**

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme di Legge interne e comunitarie (art. 180 Capo VI del D. Lgs. 209/2005 e s.m.i.).

## **NORME CHE REGOLANO L' ASSICURAZIONE FURTO**

### **Art. 9 - Rischio Assicurato**

La Società si obbliga a risarcire l'Assicurato dei danni materiali e diretti a lui derivanti dal furto delle cose assicurate, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse:

- a) violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili: non equivale ad uso di chiavi false l' uso di chiave vera anche se fraudolente;
- b) per via diversa da quella ordinaria che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante l' impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
- c) in modo clandestino purchè l' asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a locali chiusi.

Se per tutte le cose assicurate o per parte di esse sono previste in Polizza particolari difese interne, la Società è obbligata soltanto se l' autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopraindicati, abbia violato tali difese come previsto alla lettera a).

Sono parificati ai danni del furto i guasti cagionati alle cose assicurate per commettere il furto o per tentare di commetterlo.

### **Art. 10 – Esclusioni**

Sono esclusi dall'Assicurazione i danni:

- a) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra) , terrorismo o sabotaggio organizzato, rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, tumulti popolari, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi governo od autorità di fatto o di diritto, a meno che l' Assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi;
- b) agevolati dall'Assicurato o dal Contraente con dolo;

### **Art. 11 - Trasloco delle cose assicurate**

In caso di trasloco delle cose assicurate, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso alla Società almeno 10 giorni prima dell'effettuazione del trasloco stesso; in caso di inadempimento l' assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del giorno antecedente al trasloco e riprende vigore soltanto dalle ore 24 del 10 giorno successivo a quello in cui la Società ha ricevuto l'avviso, salve le disposizioni dell' art. 1 delle Norme che regolano l' Assicurazione in generale se il trasloco comporta aggravamento di rischio.

## **Art. 12 - Obblighi in caso di sinistro.**

In caso di sinistro l' Assicurato od il Contraente deve:

- a) darne avviso alla Società entro 30 giorni da quando ne è venuto a conoscenza e la documentazione sia stata acquisita al Protocollo Generale dell'Azienda, specificando le circostanze dell' evento e l' importo approssimativo del danno, nonchè farne denuncia all' Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, indicando la Società l' Agenzia ed il numero di Polizza;
- b) fornire successivamente alla Società una distinta particolareggiata delle cose rubate o danneggiate, con l' indicazione del rispettivo valore, nonchè una copia della denuncia fatta all' Autorità;
- c) denunciare inoltre tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonchè esperire, se la legge lo consente, la procedura di ammortamento;
- d) adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate.

Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui alle lettere C) e D) sono a carico della Società in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del sinistro, anche se l' ammontare delle spese stesse unitamente a quello del danno, superano la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la Società provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

L'Assicurato od il Contraente deve altresì:

- e) conservare fino ad avvenuta liquidazione del danno tanto le cose non rubate quanto le tracce e gli indizi materiali del reato, senza avere, per tale titolo diritto ad indennizzo;
- f) dare la dimostrazione della qualità, della quantità e del valore delle cose preesistenti al momento del sinistro oltrechè della realtà e dell' entità del danno, tenere a disposizione della Società e dei periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonchè facilitare le indagini e gli accertamenti che la Società ed i periti ritenessero necessario esperire presso Terzi;
- g) presentare, a richiesta della Società, tutti i documenti che si possono ottenere, dall'Autorità competente, in relazione al sinistro.

## **Art. 13 - Esagerazione dolosa del danno**

L' Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara essere state rubate cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose non rubate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce o gli indizi materiali del reato, perde il diritto all' indennizzo.

#### **Art. 14 - Procedura per la valutazione del danno**

L'ammontare del danno è concordato tra le Parti, direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente, con apposito atto unico.

I due Periti devono nominare un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi.

Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del Perito o se i Periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

#### **Art. 15 - Mandato dei Periti**

I Periti devono:

- a) indagare sulle circostanze di tempo e luogo e sulle modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avevano mutato il rischio e non erano state comunicate;
- c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità ed il valore delle cose assicurate (rubate e non rubate, danneggiate e non danneggiate);
- d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese, in conformità alle disposizioni contrattuali.

I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi, oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui alle lettere C) e D) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo in caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

#### **Art. 16 - Determinazione dell'ammontare del danno**

L'ammontare del danno è dato dalla differenza fra il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro ed il valore di ciò che resta dopo il sinistro, senza tener conto dei profitti sperati, nè dei danni del mancato godimento od uso di altri eventuali pregiudizi.

#### **Art. 17 - Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro**

In caso di sinistro le somme assicurate con le singole partite di polizza ed i relativi limiti di indennizzo, si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondere restituzione di premio.

Qualora a seguito del sinistro stesso la Società decidesse invece di recedere dal contratto, si farà luogo al rimborso del premio netto non goduto sulle somme assicurate rimaste in essere.

#### **Art. 18 - Titoli di credito**

Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:

- a) la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- b) l'Assicurato deve restituire alla Società l' indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
- c) il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

#### **Art. 19 - Assicurazione parziale**

Se dalle stime fatte risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, l'Assicurato sopporta la parte proporzionale di danno per ciascuna partita relativamente alla quale è risultata l' eccedenza , esclusa ogni compensazione con somme assicurate riguardanti altre partite.

#### **Art. 20 - Assicurazioni presso diversi assicuratori**

L'Assicurato / il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare le altre eventuali assicurazioni in corso con altre Società stipulate sulle medesime cose, per il medesimo rischio.

In caso di sinistro l' Assicurato/il Contraente deve darne avviso a tutti gli Assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

#### **Art. 21 - Pagamento dell' indennizzo**

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione del danno, sempre che sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del sinistro senza che sia stata fatta opposizione e sempre che l'Assicurato, a richiesta della Società, abbia prodotto i documenti atti a provare che non ricorre alcuno dei casi previsti dall' art. 10, lett. b).

#### **Art. 22 - Recupero delle cose rubate**

Se le cose rubate vengono recuperate tutte o in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.

Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime.

Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.

Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro. L' Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d' uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l' abbandono pagando l' indennizzo dovuto.



## **DEFINIZIONI**

Le parti attribuiscono il significato sottoindicato alle seguenti denominazioni riportate nella polizza.

### **VALORI**

Denaro, titoli, vaglia, ricette e fustelle, francobolli, valori in genere, nonchè stupefacenti, preziosi, il tutto sia di proprietà dell'Assicurato che di Terzi e del quale l'Assicurato stesso sia responsabile, compreso altresì lo smarrimento.

### **STABILIMENTI**

Qualsiasi locale, ubicazione e/o dipendenza sia di proprietà, locazione e/o uso.

### **MERCI**

Mobilio, arredamento, quadri e oggetti d' arte, scene teatrali, biancheria e coperte, indumenti, vasellame, cristallerie e posaterie, provviste alimentari, mobili d' ufficio, oggetti di cancelleria, libri, registri e stampati, armadi di sicurezza o corazzati o casseforti (escluso il contenuto) cancelleria, fotocopiatrici, centralini, rilevatori di ingresso e uscita dipendenti, macchine per scrivere, per calcolare, per duplicare, computers, apparecchiature elettroniche in genere ed altre da ufficio compresi strumenti professionali, apparecchi telefonici fissi e mobili, macchine fotografiche, strumenti musicali con relative apparecchiature, attrezzature audiovisive, impianti antintrusione, impianti di prevenzione e di allarme e tutto quanto di simile ed affine, componenti di impianti in genere, apparecchiature medicali, medicinali, farmaceutici, sanitari e tutto quanto inerente l'attività delle farmacie, qualsiasi bene presente negli stabilimenti anche se di proprietà di terzi, di cui l'assicurato abbia l'uso, la consegna o la custodia o abbia comunque un interesse assicurativo, con la sola esclusione dei valori.

A titolo di precisazione sono da intendersi inclusi nella nozione di merci anche i veicoli non di proprietà dell'assicurato ma presenti nei depositi dell'amministrazione comunale a seguito di sequestro predisposto dall'Autorità.

### **APPARECCHIATURE ELETTRONICHE AD USO MOBILE**

Gli impianti e gli apparecchi ad uso mobile, di proprietà e/o in uso all'Assicurato e che possono trovarsi anche presso Terzi, sono assicurati anche durante il loro trasporto con qualsiasi mezzo, compreso quello a mano, entro il territorio nazionale, a condizione che, per natura e costruzione, essi possano essere trasportati ed utilizzati in luoghi diversi e che tale trasporto sia necessario per la loro utilizzazione.

A titolo esemplificativo e non limitativo nella presente definizione sono compresi personal computers (lap-top, tablet etc), telefoni cellulari, apparecchi radio, impianti ed apparecchi di rilevazione in genere, apparecchiature elettromedicali e per la diagnostica portatili etc.

Si intendono inclusi nella presente definizione i supporti dati a servizio degli apparecchi ad impiego mobile.

## **FABBRICATI**

L'assicurazione è prestata, salvo per la categoria D in considerazione della natura dei beni assicurati, alla condizione che si considera essenziale per l'efficacia del contratto che gli enti assicurati siano posti in locali facenti parte di fabbricati costruiti e coperti in cemento armato o laterizi, ed aventi mezzi di chiusura e protezione come indicato nelle Condizioni Particolari. Gli enti assicurati possono trovarsi altresì contenuti in alloggi prefabbricati ed ubicazioni assimilabili, per le loro caratteristiche, a costruzioni civili ( a titolo esemplificativo e non limitativo capannoni pressostatici e simili costruzioni ).

## **PRECISAZIONI**

**FURTO:** Come definito dall' art. 624 del Codice Penale

**RAPINA :** Come definito dall' art. 628 del Codice Penale

**ESTORSIONE :** Come definito dall' art. 629 del Codice Penale

### **DIPENDENTI:**

I Dipendenti, i Funzionari, gli impiegati, gli operai, gli autisti, i commessi, i professionisti, i dipendenti di imprese di pulizia dei locali e/o gli addetti alla manutenzione di fabbricati e impianti, i consulenti e collaboratori esterni e tutti coloro che prestano la propria attività anche temporaneamente o saltuariamente.

**P.R.A. (primo rischio assoluto) :** l'assicurazione è prestata a "Primo Rischio Assoluto" e cioè senza l' applicazione della regola proporzionale.

A parziale deroga delle Norme che regolano l'assicurazione, il valore del recupero spetterà all'assicurato fino a concorrenza della parte di danno che fosse eventualmente rimasta scoperta di assicurazione, il resto spetterà alla Società.

## **SEZIONE A - B - SOMMA ASSICURATA**

Euro 105.000,00 qualunque sia il numero dei sinistri che colpissero, nel corso dell' annualità assicurativa, gli enti in garanzia, con i limiti indicati alle singole Sezioni.

## **SEZIONE A - FURTO RAPINA ED ESTORSIONE DI VALORI**

La Società si obbliga a risarcire l' Assicurata dei danni materiali e diretti derivantigli da furto e/o rapina di "Valori" avvenuti negli stabilimenti.

Resta convenuto che la Società non risarcirà per ogni singolo sinistro somma superiore a Euro 5.000,00.

## **SOTTOSEZIONE: FURTO E RAPINA ED ESTORSIONE DEI VALORI NEI CASSETTI**

Resta convenuto che la Società non risarcirà per ogni singolo sinistro somma superiore a Euro 1.000,00.

## **SEZIONE B - FURTO E RAPINA ED ESTORSIONE DI MERCI**

La Società si obbliga a risarcire l' Assicurata dei danni materiali e diretti derivantigli da furto e/o rapina di " Merci " avvenuti negli stabilimenti.

Resta convenuto che la Società non risarcirà per singolo sinistro somma superiore a Euro 100.000,00.

## **SEZIONE C - FURTO E RAPINA ED ESTORSIONE DEI PORTAVALORI**

La Società si obbliga a risarcire l'Assicurata dei danni materiali e diretti derivanti dalla perdita dei valori, durante il loro trasporto, sotto la custodia di uno o più dipendenti e sino alla consegna agli aventi diritto.

Ciò fino alla concorrenza della somma complessiva di Euro 20.000,00 qualunque sia il numero dei sinistri avvenuti nel corso dell' annualità assicurativa.

Resta convenuto che la Società non risarcirà per singolo sinistro somma superiore a Euro 2.000,00.

## **SEZIONE D – FURTO E RAPINA APPARECCHIATURE ELETTRONICHE AD USO MOBILE**

La Società si obbliga a risarcire l' Assicurata dei danni materiali e diretti derivantigli da furto e/o rapina di " apparecchiature elettroniche ad uso mobile"

Resta convenuto che la Società non risarcirà per singolo sinistro somma superiore a Euro 10.000,00, ciò fino alla concorrenza della somma complessivo di Euro 30.000,00 qualunque sia il numero dei sinistri che colpissero, nel corso dell' annualità assicurativa, gli enti in garanzia.

## **CONDIZIONI PARTICOLARI**

### **GARANZIA RAPINA**

Limitatamente alla garanzia rapina si precisa che l' assicurazione è estesa anche a quando le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengono prelevate all' esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.

### **GARANZIA ESTORSIONE**

L'assicurazione è estesa al caso in cui l'Assicurato e/o i suoi dipendenti vengano costretti a consegnare le cose assicurate mediante minaccia o violenza diretta sia verso l'assicurato stesso e/o i suoi dipendenti sia verso altre persone.

Resta convenuto che la consegna delle cose assicurate deve essere effettuata all'interno dei locali descritti in polizza.

### **FURTO CON DESTREZZA**

La garanzia è estesa al furto commesso con destrezza (compreso l'uso dell'ipnosi) ed alla misteriosa sparizione avvenuti all'interno dei locali, durante le ore di apertura degli stessi, purchè constatato e denunciato alla competente autorità pubblica.

Questa garanzia è prestata a “primo rischio assoluto”, senza applicazione della regola proporzionale, con il massimo risarcimento di € 10.000,00 per annualità assicurativa.

### **FURTO COMMESO DA DIPENDENTI**

L' assicurazione è operante anche nel caso che l'autore del furto sia un dipendente dell'Assicurato e sempre che si verifichino le seguenti circostanze:

- a) che l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali;
- b) che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni all'interno dei locali stessi.

## **ARCHIVI DI DOCUMENTI E REGISTRI**

La Società risarcirà i danni causati dalla mancanza temporanea o definitiva dei registri e documenti sottratti, comprese le spese necessarie per la ricostituzione di essi e gli indennizzi eventualmente dovuti per legge a terzi.

## **GUASTI CAGIONATI DAI LADRI**

L'assicurazione è estesa ai guasti cagionati dai ladri alle parti del fabbricato costituenti i locali che contengono le cose assicurate, agli infissi posti a riparo degli accessi e aperture dei locali stessi, ivi comprese camere di sicurezza e corazzate, casseforti ed armadi nonché ai mezzi di prevenzione ed allarme, in occasione di furto o rapina consumati o tentati.

La garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto e senza l'applicazione di eventuali scoperti o franchigie previsti in polizza con il limite di Euro 15.000,00 per evento

## **ENTI ALL'APERTO O A BORDO DI VEICOLI**

Relativamente alla partita di cui alla Sez. B), per i soli enti all'aperto o a bordo di veicoli, la Società corrisponderà all'Assicurato l'80% dell'importo liquidato a termini di polizza, restando il 20% rimanente a carico dell'Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto ad indennizzo farlo assicurare da altri. Pertanto in caso di assicurazione presso diversi Assicuratori, l'indennità verrà determinata ai sensi dell'art. 20 delle C.G.A., senza tener conto dello scoperto che verrà detratto successivamente dall'importo così calcolato.

## **FURTO COMMESSO CON CHIAVI AUTENTICHE**

La garanzia comprende il caso che l'autore del furto, estraneo all'Assicurato, abbia usato chiavi autentiche, comprese quelle di cassaforti e armadi corazzati, sottraendole al legittimo possessore o impossessandosene in modo fraudolento o con furto con scasso.

## **GARANZIA PER UFFICI**

Limitatamente agli uffici, durante le ore di apertura, la garanzia è valida anche se non sono operanti i mezzi di protezione e di chiusura dei locali..

## **ATTI VANDALICI**

L'assicurazione vale esclusivamente per i danni materiali e diretti alle cose assicurate, escluso denaro e valori, cagionate da atti vandalici commessi dagli autori del furto o della rapina consumati o tentati.

## **COSE DI PROPRIETA' DI TERZI**

La polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.  
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L' indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell' interesse assicurato.

## **GARANZIA PER I LOCALI DISABITATI OD INCUSTODITI**

Si prende atto che i locali contenenti le cose assicurate possono anche essere incustoditi.

## **MEZZI DI CUSTODIA RELATIVAMENTE ALLA SEZIONE A**

Limitatamente alla garanzia furto l'assicurazione è operante alla condizione, che si considera essenziale per l'efficacia del contratto, che i valori assicurati siano riposti chiusi a chiave in mobili, armadi, armadi corazzati, casseforti o registratori di cassa.

## **MEZZI DI CHIUSURA**

L' assicurazione è prestata, salvo per la categoria D in considerazione della natura dei beni assicurati, alla condizione essenziale per l'efficacia del contratto, che ogni apertura verso l' esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 mt. dal suolo o da superfici acquee, nonchè da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica, rigida, vetri antisfondamento, metallo, lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate nel muro.

Nelle inferriate e nei serramenti sono ammesse luci purché le loro dimensioni non consentano l'introduzione nei locali dell'esercizio.

Relativamente ai locali con chiusura non conforme a quanto sopra esposto, fatta eccezione per i rischi protetti da impianto di allarme antifurto automatico, la Società in caso di sinistro corrisponderà all' assicurato l'90% dell' importo liquidato a termini di polizza restando il 10% rimanente a carico dell' assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto ad indennizzo , farlo assicurare da altri.

In caso di applicabilità di più scoperti, le percentuali dei medesimi vengono unificate nella misura del 20%.

Pertanto nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l' indennità determinata ai sensi dell' art. 20 delle CGA, verrà liquidata senza tenere conto dello scoperto che verrà detratto successivamente dall' importo così calcolato.

## **FURTO COMMESSO IN OCCASIONE DI SCIOPERI E SOMMOSSE**

La garanzia è estesa al furto commesso in occasione di scioperi e sommosse.

## **REINTEGRO AUTOMATICO**

Si conviene che in caso di sinistro, la somma assicurata per ciascuna partita, si intende automaticamente reintegrata della somma che verrà liquidata, fermo restando l'impegno dell'Assicurato di pagare il premio relativo a detto reintegro dal momento del sinistro.

## **AMMANCHI**

La Società si impegna a rifondere alla Contraente le somme dovute a deficienze di cassa per contanti o valori riscontrate alla chiusura giornaliera dei conti o comunque reperite e verificatesi dopo la stipulazione della presente polizza, esclusivamente in quanto causate da involontario errore nella gestione del denaro.

il massimo risarcimento e' di Euro 52,00 per ciascuno dei punti di incasso situati negli uffici comunali.

## **FURTO AGEVOLATO DAI DIPENDENTI**

L'Assicurazione comprende i furti agevolati da persone del cui fatto l'Assicurato o il Contraente debbano rispondere.

## **COLPA GRAVE**

La Società risponde dei danni derivanti agli enti assicurati determinati anche da condotte gravemente colpose.

## **RIVALSA**

La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili dell'evento dannoso, intendendosi per terzi anche le persone delle quali l'Assicurato debba rispondere a norma di legge, a condizione che l'Assicurato o le Autorità competenti non abbiano loro stessi esercitato l'azione di rivalsa contro il responsabile medesimo.

La Società eserciterà il diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso il personale in rapporto di dipendenza o di servizio con il Contraente e gli Amministratori dello stesso in caso di fatti o atti commessi con dolo o colpa grave accertati con sentenza passata in giudicato.

## **COMUNICAZIONI DELL'ASSICURATO**

Si prende atto che le eventuali comunicazioni del Contraente e dell'Assicurato possono essere fatte a mezzo raccomandata , raccomandata a mano, telex, telegramma, telefax, o altro mezzo idoneo atto a comprovare la data ed il contenuto.

## **OBBLIGO DI FORNIRE DATI SULL'ANDAMENTO DEL RISCHIO**

La Società

1. entro 60 giorni dal termine di ciascuna annualità assicurativa,
2. entro 180 giorni antecedenti la scadenza finale del contratto,
3. nonché, in caso di risoluzione anticipata del contratto contestualmente all'esercizio del recesso,

si impegna a fornire al Contraente, in formato elettronico Microsoft Excel® o altro supporto informatico equivalente, il dettaglio dei sinistri, aggiornato a non oltre i 60 giorni precedenti, così articolato:

- a) il numero identificativo attribuito dalla Società (*in formato "numero"*);
- b) la data del sinistro (*in formato "data"*);
- c) la data di accadimento dell'evento se non coincidente con quella del sinistro (*in formato "data"*);
- d) il nominativo del reclamante o, qualora non divulgabile, un codice identificativo univoco (*in formato "testo"*);
- e) l'indicazione se trattasi di danneggiamento a cose o a persone o se trattasi di evento mortale (*in formato "testo"*);
- f) la descrizione dettagliata dell'evento (*in formato "testo"*);
- g) lo stato di trattazione (aperto, chiuso senza seguito, chiuso con pagamento, non in garanzia) (*in formato "testo"*);
- h) la sede di trattazione (stragiudiziale, giudiziale civile, giudiziale penale, accertamento tecnico non ripetibile) (*in formato "testo"*);
- i) l'importo stimato dell'indennizzo (cosiddetta "riserva" attribuita dalla Società) (*in formato "valuta"*);
- j) l'importo liquidato dalla Società a titolo d'indennizzo (*in formato "valuta"*);
- k) la data di avvenuto pagamento o comunque la data di chiusura della pratica per altro motivo (*in formato "data"*).

La Società espressamente riconosce che le previsioni tutte contenute nella presente clausola contrattuale:

- la impegnano a redigere il documento di cui sopra secondo un'accurata ed aggiornata informativa dalla data di apertura del fascicolo del sinistro, fino a quando non vi sia l'esaurimento di ogni attività contrattualmente o legalmente richiesta;
- rappresentano un'insieme di obbligazioni considerate essenziali per la stipulazione ed esecuzione del presente contratto assicurativo, in quanto necessarie a rendere tempestivamente ed efficacemente edotto il Contraente circa gli elementi costitutivi e qualificanti il suo rapporto contrattuale con la Società, come pure per ogni e qualsiasi effetto od adempimento previsto dalla vigente ed applicabile legislazione.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

In caso di inadempienza da parte della Società, il Contraente provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno assegnando alla Società non oltre 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni. Laddove la Società persista nell'inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee, verrà applicata una penale nella misura di € 25,00 a valere sull'ammontare della cauzione definitiva per ogni giorno di ritardo nell'inadempimento rispetto ai termini indicati dal Contraente e per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

### **CLAUSOLA DI DELEGA IN PRESENZA DI BROKER**

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alla Ditta Marsh S.p.A. e gli assicuratori hanno convenuto di affidare la delega alla (Compagnia)....., di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del contraente dalla Ditta Marsh S.p.A. la quale tratterà con la Compagnia delegataria informandone le Compagnie assicuratrici.

Queste saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla Compagnia delegataria per conto comune fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi di polizza la cui regolazione verrà effettuata dal contraente per il tramite della Ditta Marsh S.p.A. direttamente nei confronti di ogni Compagnia assicuratrice.

Ognuna delle Compagnie sottoscrittici concorrerà al pagamento dei risarcimenti liquidati in proporzione alla quota rispettivamente assunta e sarà responsabile soltanto per essa, non implicando il rapporto di coassicurazione alcuna responsabilità solidale.

### **CLAUSOLA BROKER**

Il Contraente/Assicurato dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla società di brokeraggio Marsh S.p.A., in qualità di Broker, ai sensi della Legge 28 novembre 1984 n. 792 e del D. Lgs. 209/2005.

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, gli Assicuratori danno atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato tramite il Broker si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso.

Gli Assicuratori inoltre riconoscono che il pagamento dei premi sia fatto tramite il Broker sopra designato, e riconoscono che tale pagamento è liberatorio per l'Assicurato/Contraente.

### **CLAUSOLA BROKER in presenza di LLOYD'S CORRESPONDENT ( clausola alternativa )**

Con la sottoscrizione della presente polizza l'Assicurato/Contraente conferisce mandato alla società di brokeraggio Marsh S.p.A., (di seguito denominata Broker) di rappresentarlo ai fini della presente polizza:

Pertanto:

- a) Ogni comunicazione effettuata al Broker dal Corrispondente/Coverholder dei Lloyd's si considererà come effettuata al Contraente/Assicurato;
- b) Ogni comunicazione effettuata dal Broker del Contraente Assicurato al Corrispondente/Coverholder dei Lloyd's si considererà come effettuata dal Contraente/Assicurato stesso.

I Sottoscrittori conferiscono mandato alla Società.....(di seguito nominata Corrispondente/Coverholder dei Lloyd's) di ricevere e trasmettere la corrispondenza relativa alla presente polizza.

Pertanto :

- a) Ogni comunicazione effettuata al Corrispondente/Coverholder dei Lloyd's si considererà come effettuata ai Sottoscrittori
- b) Ogni comunicazione effettuata dal Corrispondente/Coverholder dei Lloyd's si considererà come effettuata dai Sottoscrittori

#### **VALIDITA' ESCLUSIVA DELLE NORME DATTILOSCRITTE**

Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione.

## SCHEDA OFFERTA ECONOMICA - QUOTAZIONE

Compilata e sottoscritta dalla Compagnia .....

### PROGETTO ASSICURATIVO FURTO

#### SEZIONE A – B – Somma Assicurata

Limite di indennizzo annuale € 105.000,00

Tasso lordo .....%°

Premio annuo lordo € .....

#### SEZIONE C - Furto e rapina dei portavalori

Limite di indennizzo annuale € 20.000,00

Tasso lordo .....%°

Premio annuo lordo € .....

#### SEZIONE D - Furto e rapina apparecchiature ad uso mobile

Limite di indennizzo annuale € 30.000,00

Tasso lordo .....%°

Premio annuo lordo € .....

Premio annuo lordo complessivo € .....

Premio annuo complessivo (al netto delle imposte)	€
Imposte	€
Premio annuo lordo complessivo	€